

Un sindaco unico nelle srl

La nostra società a responsabilità limitata ha raggiunto i limiti di cui all'articolo 2435-bis del codice civile, con obbligo di nominare l'organo di controllo con la decorrenza dall'esercizio 2012. Le ultime norme in materia prevedono la possibilità di nomina del sindaco unico. È appunto soltanto una possibilità, e quindi possiamo anche scegliere di nominare un collegio sindacale, o è un obbligo?

Mario A., via e-mail

La figura del sindaco unico è stata introdotta dall'articolo 14 della legge 183/2011 (legge di stabilità) che ha modificato l'articolo 2397 del codice civile, in tema di società per azioni, e l'articolo 2477 del codice civile, in tema di società a responsabilità limitata (srl). Successivamente, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 5/2012 (decreto semplificazioni) è intervenuto nuovamente sull'articolo 2477 del codice civile, così come era stato sostituito dalla legge di stabilità. Il primo comma del «nuovo» articolo 2477 del codice civile prevede che, se lo statuto sociale non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito in via monocratica «da un solo membro effettivo». Quindi, la regola di default per le srl è il sindaco unico, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. La possibilità di nominare un collegio sindacale deve essere necessariamente prevista dallo statuto sociale; se lo statuto sociale è di data anteriore ai recenti interventi legislativi si rende obbligatoria la modifica mediante assemblea straordinaria.

Rag. Walter Flavio Camillo, Studio Camillo, Paderno Dugnano (Milano)

Niente cariche incrociate anche per i piccoli

Sono attualmente membro del consiglio d'amministrazione di una piccola banca e sono stato nominato consigliere di amministrazione di un altro istituto di credito. Ho saputo della norma antitrust del decreto «salva Italia» del governo Monti che vieta le cariche incrociate in banche, assicurazioni e finanziarie «concorrenti». Posso rivestire la carica di consigliere in entrambi gli istituti di credito?

Lettera firmata

No, in quanto l'articolo 36 del decreto legislativo 201 del 6/12/2011, convertito con legge 214 del 22/12/2011, rubricato «Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari», vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendosi per «concorrenti» le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. Si rende pertanto necessario optare per l'una o l'altra carica, nel rispetto dei termini previsti dalla norma.

Avv. Neri Quentin, Studio Paratore Pasquetti & Partners, Firenze

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Se Firenze va a Lugano paga l'Iva?

Sono titolare di un'azienda di noleggio autobus con conducente per il trasporto di passeggeri. Il servizio richiesto per la tratta da Firenze a Lugano come deve essere fatturato?

Irene B., Milano

Ai fini Iva il servizio di noleggio di autobus con conducente è equiparato al servizio di trasporto passeggeri (Circolare Min. Fin. n. 7/E/1998). Pertanto, è applicabile l'articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del decreto presidente della Repubblica 633/72 secondo il quale le prestazioni di trasporto di passeggeri sono territorialmente rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato: la tratta percorsa in Italia non è imponibile Iva ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1) del decreto presidente della Repubblica 633/72 poiché il servizio di trasporto passeggeri da Firenze a Lugano configura un servizio di trasporto passeggeri internazionale eseguito parte in Italia parte all'estero in base a un unico contratto. La tratta percorsa fuori dall'Italia è fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del decreto presidente della Repubblica 633/72.

Dott.ssa Mara Enza Schiavone
Studio Paratore
Pasquetti & Partners, Firenze